

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 365-C

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 2002

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992

d'iniziativa dei senatori PIANETTA, IANNUZZI, CASTAGNETTI, GUZZANTI, FRAU e DELL'UTRI

*approvato dal Senato della Repubblica il 3 agosto 2001*

*(V. Stampato Camera n. 1505)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 28 settembre 2001*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° ottobre 2001*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge: testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione oggetto della ratifica, firmata ad Helsinki il 17 marzo 1992 da 26 Paesi, tra i quali 14 Stati membri dell'Unione europea nonché dalla stessa Comunità, tende a rendere più efficaci la prevenzione degli incidenti industriali che possono provocare conseguenze transfrontaliere e gli interventi in risposta agli stessi, nonché agli incidenti causati da disastri naturali. Essa è diretta inoltre a promuovere la cooperazione internazionale relativa alla mutua assistenza, alla ricerca e sviluppo ed infine allo scambio di informazioni e di tecnologie in materia.

Uno dei principi cardine della Convenzione è sicuramente quello del cosiddetto «chi inquina paga», che è uno dei fondamenti del diritto internazionale dell'ambiente, come pure della normativa comunitaria relativa al controllo dei pericoli derivanti da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, con specifico riferimento alla direttiva 82/501/CEE del Consiglio del 24 giugno 1982, e alla direttiva 96/82/CEE del Consiglio del 9 dicembre 1996. Fra l'altro, in conseguenza di questa disciplina sia l'Unione europea che gli Stati membri dispongono degli strumenti giuridici e tecnici necessari a soddisfare gli obblighi che derivano dalla Convenzione, con la possibilità di effettuare riserve purché queste non siano incompatibili con l'oggetto e gli obiettivi della Convenzione.

Fra le disposizioni contenute nella Convenzione, conviene ricordare gli articoli da 4 a 17, che definiscono i vari impegni che le Parti assumono in materia di sviluppo delle misure di prevenzione, ricerca, cooperazione, adeguamento legislativo e scambio

di informazioni per la prevenzione di incidenti industriali. Vanno richiamati, in particolare, gli articoli 9 («Informazione e divulgazione al pubblico») e 15 («Scambio di informazioni»), che appaiono in linea con le indicazioni della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, Convenzione recentemente ratificata dal nostro Paese.

L'articolo 18 istituisce la Conferenza delle Parti, che ha il compito di controllare lo stato di attuazione della Convenzione.

Il disegno di legge di ratifica riproduce in termini sostanzialmente immutati il testo di una proposta legislativa d'iniziativa governativa approvata nella scorsa legislatura dal Senato, poi modificata dalla Camera dei deputati, quindi nuovamente approvata, in sede referente, dalla Commissione affari esteri del Senato, ma non pervenuta in tempo utile, per l'esame conclusivo, davanti all'Assemblea.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina gli effetti finanziari del provvedimento.

Dopo l'approvazione in prima lettura del disegno di legge da parte del Senato, in occasione dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento la clausola di copertura finanziaria è stata modificata nel senso di far decorrere l'autorizzazione di spesa dal 2002 anziché dal 2001.

Per le ragioni in precedenza richiamate, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, in modo da conclu-

dere rapidamente l'*iter* parlamentare, ciò che rappresenterebbe un segnale molto incoraggiante nella prospettiva del Vertice Mondiale sullo sviluppo sostenibile (Rio + 10) che si terrà dal 2 all'11 settembre 2002 a Johannesburg (Sudafrica) con lo scopo di riesaminare

i risultati a dieci anni dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED).

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

20 novembre 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.720 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.720 milioni annue a decorrere dall'anno **2002**, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 4.

*Identico.*

